|  |  |
| --- | --- |
| 1Class**Provincia di Taranto****8^ Settore – Servizio Trasporti** | **Allegato A)** alla Determinazione del Dirigente n. \_\_67 \_\_ del \_04.09.2015 \_\_ |

|  |
| --- |
| **BANDO Pubblico D’esame PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA****SESSIONE ANNO 2015** |

**Il Dirigente del Settore**

**Visto** il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, recante “*Nuovo Codice della Strada*” e s.m., in particolare, l’art.123, come novellato dall’art.10, comma 5-septies, del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, dall’art.20, comma 5, lettere f), g) ed h) della Legge 29 luglio 2010, n.120 e, da ultimo, dal D.Lgs 18 aprile 2011, n.59;

**Visto** l’art.105, comma 3, lettera c) del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59*”;

**Visto** l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.2002 che fissa le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art.105, comma 3 D.Lgs n.112/1998;

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n.317 “*Regolamento recante la disciplina dell’attività di autoscuola”* come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n.30 e dal D.M. 12 marzo 2015, n.46;

**Visto** il D.Lgs 30.06.2003, n.196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**Vista** la Legge 241 del 07.08.1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Ministeriale n.17 del 26 gennaio 2011e s.m. *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”* come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n.30;

**Visto** il Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.75 del 19.12.2012, per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola che sostituisce integralmente la disciplina regolamentare approvata con D.C.P. n.73 del 16.12.2004;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n.16 del 15.04.2013 per la nomina dei componenti della Commissione d’esame;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n.59 “*Attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida e s.m.i”.*;

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di Settore e dalla propria Determinazione

**Indice**

|  |
| --- |
| ***le Sessioni d’Esame - anno 2015 - per il conseguimento delle Abilitazioni alla professione di Insegnante di teoria e/o di Istruttore di guida di autoscuola per: Tipologie d’esame*** |

1. Abilitazione di Insegnante di teoria;
2. Abilitazione di Istruttore di guida:
3. a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione piena**);
4. a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, **ad eccezione** dei ciclomotori e dei motoveicoli, nonché per la loro revisione (**abilitazione limitata**);
5. ai soli fini di avviare l’attività di autoscuola;
6. Estensione dell’abilitazione a Istruttore di guida di cui al punto 2), lett. a), se già in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria;
7. Estensione dell’abilitazione a Istruttore di guida di cui al punto 2), lett. b), se già in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria;
8. Estensione dell’abilitazione a Istruttore di guida di cui al precedente punto 2) lett. c), se già in possesso dell’abilitazione di Insegnante di teoria;
9. Estensione dell’abilitazione a Insegnante di teoria, se già in possesso dell’abilitazione di Istruttore di guida;
10. Integrazione dell’abilitazione a Istruttore di guida anche per le patenti di categoria A, se già in possesso dell’abilitazione di Istruttore di guida di cui al punto 2) lett. b);
11. **Condizioni di partecipazione –** Non sussistono limitazioni legate alla residenza dei candidati ed a intervalli di tempo dall’ultimo esame sostenuto con esito negativo.

1. **Requisiti per l’ammissione all’esame per gli insegnanti di teoria -** *Così come stabilito dall’art.3 del D.M. n.17 del 26 gennaio 2011*:
* età non inferiore a diciotto anni;
* Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
* non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.;
* non essere nella condizione prevista dal comma 9-bis dell’art.123 del C.d.S., ovvero per intervenuta riabilitazione, ovvero essendo trascorsi cinque anni dalla revoca della abilitazione stessa;
* Patente di guida della categoria B normale o speciale;
* Partecipazione al Corso di Formazione così come previsto dall’art.2 del D.M. n.17/2011;
1. **Requisiti per l’ammissione all’esame per gli istruttori di guida –** *Così come stabilito dall’art.6 del D.M. n.17 del 26 gennaio 2011*:
* età non inferiore a ventuno anni;
* Diploma di istruzione di secondo grado;
* non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.;
* non essere nella condizione prevista dal comma 9-bis dell’art.123 del C.d.S., ovvero per intervenuta riabilitazione, ovvero essendo trascorsi cinque anni dalla revoca della abilitazione stessa;
* Patente di guida comprendente (così come stabilito dall’art.6 del D.M. n.17/2011):
1. almeno le categorie A,B,C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art.5, comma 1 lettera a) DM n.17/2011;
2. almeno le categorie B,C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art.5, comma 1 lettera b) DM n.17/2011;
3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale (art.5 comma2 DM n.17/2011).

Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

* Partecipazione al Corso di Formazione così come previsto dall’art.7 del D.M. n.17/2011.

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità della residenza/del soggiorno in Italia, ai sensi della legislazione vigente in materia.

In merito al titolo di studio il cittadino straniero deve dichiarare l’equipollenza del titolo posseduto (con indicazione della durata) conseguito all’estero rispetto a quello richiesto ed attestare gli estremi dell’avvenuto riconoscimento secondo le ufficiali vie consolari e ministeriali.

Il cittadino straniero deve inoltre attestare la conoscenza della lingua italiana.

**I requisiti prescritti ed i presupposti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.**

1. **Modalità di presentazione della domanda e procedure di ammissione** - Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante e/o istruttore di autoscuola, anche per estensione dell’abilitazione già posseduta, devono rivolgere apposita domanda in bollo del valore vigente alla Provincia di Taranto, utilizzando solo ed esclusivamente i moduli riportati in allegato al presente Bando, scaricabili sul sito web o da ritirare presso il competente Servizio Trasporti.

La domanda, redatta con scrittura leggibile, completa di tutta la documentazione richiesta (riprodotta in maniera chiara e leggibile) e di tutte le informazioni in essa contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt.46e47 del DPR n.445/2000, deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. o presentata alla **Provincia di Taranto – 8° Settore – Servizio** **Trasporti – Via Anfiteatro n.4**, **entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2015 e** dovrà recare sul retro della busta, in caso di spedizione, la seguente dicitura: “**Contiene domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola - Sessione anno 2015”.**

**La domanda si intende prodotta in tempo utile se presentata o spedita a mezzo raccomandata A.R., perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza; la data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.**

La domanda può essere sottoscritta dall’interessato, da identificarsi attraverso l’esibizione di valido documento di riconoscimento, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La Provincia di Taranto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

* copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
* copia fronte/retro leggibile della patente di guida posseduta in corso di validità, **dichiarata conforme all’originale;**
* **Attestato in originale** rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale o di estensione propedeutico al tipo di esame che si vuole sostenere;
* copia fronte/retro del documento di regolarità di soggiorno/residenza (se cittadino Extracee);
* attestazione di versamento per diritti di segreteria pari a € 80,00= (ottanta), non rimborsabile, da effettuarsi su c/c postale n.12380747 intestato a Provincia di Taranto – Servizio Tesoreria – indicando nella causale “Servizio Trasporti – Esamiper il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola – Sessione anno 2015”;
* al fine di facilitare i controlli è gradita copia del titolo di studio posseduto.

I candidati portatori di handicap potranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventualità necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di cui all’art.5 comma 2 del D.M. n.17/2011 e s.m..

I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali contenute nella domanda.

Le regolarizzazioni devono pervenire, pena l’esclusione dall’esame, perentoriamente entro il termine assegnato nella richiesta.

L’ammissione o l’esclusione, con motivato parere, dalla Sessione d’esame sarà disposta con Determinazione del Dirigente.

L’elenco dei candidati ammessi redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione, verrà pubblicato all’Albo Pretorio *on-line* - Sezione Avvisi Pubblici nonché pubblicato nelle news.

La mancata presentazione alla prima prova prevista per l’esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all’esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido purchè siano rispettate le due seguenti condizioni: **a)** che la documentazione giustificativa dell’assenza pervenga al Servizio Trasporti nel termine massimo di giorni tre successivi alla data dell’esame; **b)** che la nuova domanda di ammissione sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d’esame successiva a quella in cui è avvenuta l’assenza.

La procedura di cui al precedente comma non è ripetibile. Pertanto l’assenza alla convocazione in seconda istanza comporta l’archiviazione della domanda.

Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d’esame, o di assenza ad una prova d’esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove e si procede alla archiviazione dell’istanza.

1. **Calendario esami e modalità convocazione candidati –** Tutte le comunicazioni relative ai giorni, agli orari e alla sede in cui si terranno le singole prove nonchè l’elenco dei candidati ammessi alle stesse, saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia nella Sezione Avvisi Pubblici e nelle News almeno 20(venti) giorni prima della data prevista per la prima prova e almeno 5 (cinque) gg. prima per le prove successive, queste ultime salvo diversa indicazione della Commissione.

*La data di pubblicazione sul sito internet ha valore di pubblicità legale ai sensi dell’art.32 della L. 69/2009*.

I candidati sono invitati a consultare periodicamente il sito per informazioni relative al presente Bando in quanto la loro pubblicazione equivale a notifica.

1. **programmi d’esame e modalità di svolgimento delle prove –** Le materie, le prove e le modalità d’esame, le modalità di valutazione – ivi comprese le prove concernenti le fasi intermedie d’esame – sono quelle previste dal D.M. 17/2011 e sm..

Gli argomenti del programma d’esame per l’abilitazione di Insegnante di teoria sono riportati nell’**Allegato I)** – per l’abilitazione di Istruttore di guida nell’**Allegato II).**

Le prove d’esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto dal D.M. 17/2011 e dal presente Bando. Le indicazioni al corretto svolgimento sono precisate all’art.12 del Regolamento medesimo.

L’esito delle prove mediante quiz, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del Verbale della prova affisso presso l’aula d’esame e/o presso gli Uffici del Servizio Trasporti. L’affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati.

L’esito della seconda prova scritta prevista per gli esami di abilitazione degli insegnanti *sarà pubblicato sul sito web.*

I candidati già in possesso di abilitazione alla professione di insegnante di teoria o di istruttore di guida non sosterranno la prova a quiz; gli insegnanti saranno ammessi alla prova scritta e gli istruttori alla prova orale, secondo il calendario fissato dalla Commissione.

**Prove per insegnante di teoria** (*art.3 D.M. 17/2011 – art.3 Regolamento Provinciale)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 1 al D.M. 17/2011 – Allegato 1 al Regolamento* |
| Prove | 1. prova scritta

**2.** prova scritta | n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande.Tempo massimo a disposizione 40 minuti.n. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d’esame.E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio non inferiore a 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti rispetto ad un massimo di 30.Tempo a disposizione da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ore come stabilito dalla Commissione. |
|  | 1. prova orale
2. prova orale
 | Simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione per la verifica dell’abilità didattica.E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30. |

**Prove per estensione ad insegnante di teoria** - **Abilitazione posseduta: Istruttore di guida** *(art.3 e 10 comma 2 D.M. 17/2011 – art.7 comma 2 Regolamento Provinciale)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 1 al D.M. 17/2011 – Allegato 1 al Regolamento* |
| Prove | Prova scritta | n. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d’esame.E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio non inferiore a 5 punti su 10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti rispetto ad un massimo di 30.Tempo a disposizione da un minimo di 2 ad un massimo di 6 ore come stabilito dalla Commissione. |
|  | 1. prova orale
2. prova orale
 | Simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione per la verifica dell’abilità didattica.E’ ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30.Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30. |

**Prove per istruttore di guida** *(art.8 D.M. 17/2011 – art.6 Regolamento Provinciale)*

Per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione piena)**

Per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (**abilitazione limitata**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento* |
| Prove | Prova scritta | n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande.Tempo massimo a disposizione 40 minuti. |
|  | Prova orale | Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30. |
|  | 1. prova pratica
2. prova pratica
3. prova pratica
 | Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011)Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 18 punti su un massimo di 30.Il candidato al conseguimento dell’***abilitazione limitata***, supera la prova se ottiene per ciascuna prova un punteggio non inferiore a 5 su 10 e un punteggio complessivo di almeno 12 punti su un massimo di 20, per effetto del numero delle prove di guida. |

**Prove per istruttore di guida** (*art.8 comma 3 D.M. 17/2011 – art.6 comma 3 Regolamento Provinciale)*

Ai soli fini della dichiarazione di cui all’art.123, comma 5 Codice della Strada e s.m.i.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento* |
| Prove | Prova scritta | n.2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz complessivi) sulla base dei contenuti di cui al conseguimento delle patenti di guida A e B. Non è ammesso alla prova successiva il candidato che ha commesso più di due errori sul numero complessivo di 80 domande.Tempo massimo a disposizione 40 minuti. |
|  | Prova orale | Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30. |
|  |  | Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale |

**Prove per estensione ad istruttore di guida** - **Abilitazione posseduta: Insegnante di teoria** *(art.8 e 10 comma 1 D.M. 17/2011 – art.7 comma 1 Regolamento Provinciale)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 2 al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento* |
| Prove | Prova orale | Prova a colloquio sul programma di esame. Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio non inferiore a 18 punti su un massimo di 30. |
| Prova pratica | Istruttori di tute le categorie di patenti (**Abilitazione piena)**Istruttori di tutte le categorie di patenti con esclusione patenti ciclomotori e motocicli(**Abilitazione limitata**)Istruttori ai soli fini previsti all’art.123 comma 5 C.d.S.**(Abilitazione funzionale alla sola titolarità di autoscuola)** | Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011)Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 18 punti su un massimo di 30.Capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (art.5 comma 2, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D (art.5, comma 1, lett. **a) e b)** D.M. 17/2011)Supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di almeno 12 punti su un massimo di 20.Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale |

**Prove per estensione ad istruttore di guida per patenti di categoria “A”** *(artt.8 comma 2, lett. c1 e 10 comma 3 D.M. 17/2011 – art.7 comma 3 Regolamento Provinciale)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materie |  | *Allegato 2 lettera B al D.M. 17/2011 – Allegato 2 al Regolamento, relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo.* |
| Prove | Prova pratica | Capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A (art.5, comma 1, lett. **a)** D.M. 17/2011)Supera la prova il candidato che ottiene un punteggio minimo di 6 su punti su 10. |

Contestualmente alla convocazione alle prove d’esame verrà comunicato l’utilizzo del veicolo di categoria C+E ovvero di categoria D, a scelta della Commissione (art.8 punto 3 D.M. 17/2011).

I veicoli utilizzati per le prove d’esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell’**Allegato III),** essere in regola con le norme di

circolazione e, a cura dell’esaminando e a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari il giorno dell’esame e per lo svolgimento dell’esame stesso.

La disponibilità dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione resa dall’intestatario del veicolo (Autoscuola, Centro di Istruzione o Impresa di noleggio), che il candidato dovrà consegnare alla Commissione d’esame il giorno stesso della prova e prima del suo inizio.

I veicoli utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all’uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della commissione, conducente dei veicoli durante le prove.

Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicurativa attestante quanto esposto; il mancato rispetto di tale condizione comporterà l’esclusione dalle prove medesime.

1. **Commissione esaminatrice –**  La Commissione esaminatrice sarà composta come previsto dall’art.10 del Regolamento Provinciale di riferimento.
2. **Esiti dell’esame e rilascio degli Attestati** – Sulla base dell’elenco degli abilitati formulato e trasmesso dalla Commissione esaminatrice, il Dirigente del Settore, con propria Determinazione, approverà l’elenco degli idonei alla professione al fine del rilascio degli Attestati, nel termine ordinario di 30 giorni dalla data di ricevimento del Verbale conclusivo della Sessione d’esame.

In attuazione dell’art.32 della Legge 69/2009 l’elenco verrà pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Taranto.

L’Attestato, emesso in bollo in unico originale, previa istanza anch’essa in bollo utilizzando l’apposita modulistica, certifica l’abilitazione conseguita: **Insegnante di teoria, Istruttore di guida completo, Istruttore di guida di veicoli ad esclusione di cicli e motocicli, Istruttore in possesso di patenti speciali.**

In caso di mancato superamento dell’esame, si provvederà alla restituzione dell’originale dell’Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, allegato alla domanda di partecipazione.

Ai sensi dell’art.71, comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i. quanto dichiarato dai candidati potrebbe essere oggetto di verifica, anche dopo il rilascio dell’Attestato.

1. **Accesso agli atti** – Al fine di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le modalità previste dalla Legge 241/1990 e s.m.. Si rimanda in particolare alle modalità ed ai termini per l’esercizio del diritto e per l’eventuale notifica ai contro-interessati (soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza).

Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Eventuali reclami o richieste di revisione delle prove, dovranno essere inoltrate alla Commissione esaminatrice entro 5 giorni dalla data di effettuazione della prova interessata.

1. **Trattamento dei dati personali** - Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Trasporti per dare corso al procedimento oggetto del Bando. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Taranto. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’8^ Settore, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003.

In particolare per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

1. **Comunicazione art.8 legge 241/1990 e s.m.i. –** Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Trasporti, dott. Davide Franco.

Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della Sessione d’esame, che prevedono l’acquisizione delle istanze, l’effettuazione di più prove d’esame non materialmente eseguibili nello stesso giorno ed il coinvolgimento di apposita Commissione composta anche da soggetti esterni all’amministrazione, il termine di conclusione del procedimento è previsto entro 120 giorni a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando.

1. **Disposizioni finali** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle disposizioni del vigente D.M. 26 gennaio 2011, n.17 e s.m. e al Regolamento Provinciale che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il presente Bando è pubblicato sul portale dell’Amministrazione Provinciale di Taranto www.provincia.ta.it ed altresì consultabile presso la sede dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile – Viale 2 Giugno – Taranto-Quartiere Paolo VI.

Dal giorno della pubblicazione del presente Bando nonché dal giorno della pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati risultati idonei, decorrono i termini per eventuali azioni impugnative.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta o inoltrata al Servizio Trasporti – Via Anfiteatro n.4 ed ai seguenti recapiti telefonici: 099-4587284-288.

L’Istruttore Amministrativo

 Rag. Lucia de PINTO

Il Responsabile del Servizio Trasporti

 Responsabile del procedimento

 Dott. Davide FRANCO *IL DIRIGENTE*

 *Avv. Stefano SEMERARO*